REGOLAMENTO (CEE) N. 2816/76 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1976

recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica la versione inglese della tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando l'opportunità di concludere l'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica la versione inglese della tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concluso a nome della Comunità l'accordo sotto forma di scambio di lettere, che modifica la versione inglese della tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1, al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. DUISENBERG

ALLEGATO

Lettera n. 1

Signor Ambasciatore,

desidero richiamare la Sua attenzione su un errore materiale della versione inglese della tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Dall'esame della tabella del testo inglese della voce tariffaria 1902 ex 10 della tariffa doganale svizzera risulta l'omissione di una parte di frase che designa le merci. I termini mancanti sono i seguenti : « preparations containing powdered milk, excluding ».

Di conseguenza, il testo va modificato come segue :

Swiss Customs Tariff heading No	Description	Basic duties	Duty applicable on 1 July 1977
1902 ex 10	— preparations in which potato flour predominates whether or not in the form of semolina, flakes, etc., and preparations containing powdered milk, excluding preparations containing by weight more than 12% of milk fats, in packages exceeding a net weight of 2 kg		

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo circa il contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'espressione della mia alta stima.

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signor Direttore generale,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta nel modo seguente :

« Desidero richiamare la Sua attenzione su un errore materiale della versione inglese della tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Dall'esame della tabella del testo inglese della voce tariffaria 1902 ex 10 della tariffa doganale svizzera risulta l'omissione di una parte di frase che designa le merci. I termini mancanti sono i seguenti : "preparations containing powdered milk excluding".

Di conseguenza, il testo va modificato come segue :

Swiss Customs Tariff heading No	Description	Basic duties	Duty applicable on 1 July 1977
1902 ex 10	— preparations in which potato flour predominates whether or not in the form of semolina, flakes, etc., and preparations containing powdered milk, excluding preparations containing by weight more than 12% of milk fats, in packages exceeding a net weight of 2 kg"		

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo circa il contenuto della presente lettera ».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

La prego di gradire, signor Direttore generale, l'espressione della mia alta stima.

Per il governo

della Confederazione svizzera